

Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 13 di data 23/05/2017

	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	PROVINCIA DI TRENTO	
	CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN LORENZO		
	DORSINO E LA SOCIETÀ GEAS S.P.A. PER LA GESTIONE DEI		
	PARCHEGGI A PAGAMENTO SU STRADA.		
	L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di		
	maggio, nella residenza municipale del Comune di San Lorenzo Dorsino, in		
	esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ di data ____		
	maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, sono comparsi i signori:		
	1. Albino Dellaidotti , nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958, Sindaco del		
	Comune di San Lorenzo Dorsino, domiciliato per la carica presso il		
	Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse		
	dell'Amministrazione comunale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.		
	02362480226, a ciò autorizzato con la deliberazione del Consiglio Comunale		
	di cui sopra;		
	2. Valter Paoli , nato a Vermiglio (TN) il 25.02.1955, Presidente del		
	Consiglio di Amministrazione della Geas S.p.A., Codice Fiscale e Partita		
	I.V.A 01811460227 , con sede legale in Tione di Trento, via Padre Gnesotti n.		
	2;		
	Premesso che:		
	con la deliberazione n. ____ di data ____ maggio 2017, il Consiglio comunale		
	ha disposto di affidare a Geas S.p.A, per quattro anni a decorrere dalla data		
	di sottoscrizione dell'apposito contratto, la gestione unitaria ed		
	onnicomprensiva del servizio di regolamentazione della sosta a pagamento,		
	senza custodia, sui posti auto situati in loc. Nembia in disponibilità al		
	Comune di San Lorenzo Dorsino;		
	1		

	Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente	
	atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto	
	segue.	
	Art. 1 - Oggetto	
	Il Comune di San Lorenzo Dorsino, di seguito denominato " <i>Comune</i> ", e la	
	Società Geas S.p.A., di seguito denominata " <i>Società</i> ", convengono di	
	regolare con il presente atto i rapporti tra le parti per l'esercizio del servizio di	
	gestione e controllo della sosta, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 .	
	Art. 2 - Specificazione del servizio	
	Il Comune e la Società prendono atto che il servizio comprende:	
	a) la gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a	
	pagamento, senza custodia, sui posti auto situati in loc. Nembia in	
	disponibilità al Comune di San Lorenzo Dorsino.	
	La Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli	
	atti programmatici approvati dal Comune in materia di aree destinate alla	
	sosta, orari, tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di	
	utenti, secondo le disposizioni di seguito previste e nel rispetto di tutte le	
	disposizioni del Codice della Strada;	
	Art. 3 - Consegna aree di sosta	
	In relazione alle attività di cui all'art. 2 lett. a) le parti precisano che alla data	
	odierna le aree di sosta assegnate dal Comune alla Società, facenti parte del	
	demanio comunale, o comunque nella disponibilità del Comune, sono quelle	
	di cui all'allegato verbale di consegna sub. A) , che costituisce parte	
	integrante ed essenziale del presente contratto di servizio. L'effettiva	
	istituzione del servizio è subordinata alla emissione di apposita ordinanza,	
	2	

	previa deliberazione della Giunta comunale, a norma dell'art. 7, comma 1	
	lettera f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.	
	Le aree di sosta oggetto del servizio potranno essere incrementate o	
	modificate in esecuzione degli atti programmatici del Comune; in tal caso la	
	consegna alla Società avverrà con ulteriori verbali sottoscritti dalla Società	
	stessa e dal Comune, senza la necessità di modifica del presente contratto.	
	Sulle nuove aree, comprese quelle di cui al presente articolo, sarà onere	
	della Società effettuare celermente l'installazione della relativa segnaletica	
	orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal C.d.S. e dei parcometri o	
	di altri dispositivi, convenuti tra le parti, per il pagamento della sosta.	
	Art. 4 - Osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni	
	La Società, nell'espletamento del servizio, deve sempre osservare e far	
	osservare le norme legislative e regolamentari vigenti e tenere sollevato ed	
	indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno	
	che derivasse a terzi in conseguenza del presente contratto di servizio.	
	Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio ed oneri a carico della	
	società	
	La Società si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare le direttive e	
	gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune e comunque gli atti	
	che saranno adottati nelle forme stabilite dalla convenzione stipulata a	
	norma di statuto e sottoscritta per accettazione dalla Società.	
	Il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree comunali dovrà	
	essere svolto a totale carico della Società, che vi dovrà provvedere sia a	
	mezzo della propria organizzazione tecnica ed amministrativa, sia mediante	
	l'apporto di ditte specializzate esterne, nel rispetto della normativa vigente in	
	3	

tema di subappalto.

La Società dovrà in particolare provvedere a:

- segnaletica verticale ed orizzontale relativa alla sosta a pagamento: prima installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione entro n. **48** ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta, secondo le specifiche di cui all'articolo successivo: prima installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature entro n. **48** ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- raccolta e contabilizzazione degli incassi, gestione ed amministrazione a fini statistici;

La Società dovrà inoltre provvedere a:

- fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008;

- garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;

- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dalla Società una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della Società stessa, con

	recapito telefonico;	
	- custodire, sotto la sua responsabilità, sia le attrezzature che i prodotti	
	utilizzati;	
	- sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie) onde	
	poter garantire la continuità del servizio.	
	La Società potrà, assumendosene integralmente l'onere e le spese,	
	promuovere campagne di informazione nei confronti degli utenti, scegliendo	
	idonei mezzi pubblicitari, subordinatamente ad autorizzazione e	
	approvazione delle stesse da parte del Comune. In ogni caso lo stesso si	
	riserva di provvedere in merito.	
	La Società ha l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio	
	pubblico locale ricevuto in affidamento.	
	L'inizio del servizio dovrà avvenire il giorno ___. 06.2017 , con l'attivazione	
	delle aree di cui all'allegato sub. B) .	
	Art. 7 - Durata	
	Le parti prendono atto che il servizio è stato affidato dal Comune alla	
	Società, con la deliberazione richiamata in premessa, per le stagioni estive	
	2017, 2018, 2019 e 2020 , con scadenza il 15.09.2020 .	
	Il rapporto contrattuale si estinguerà pertanto alla data della sua naturale	
	decorrenza senza che si renda necessaria alcuna disdetta o preavviso, salvo	
	eventuale risoluzione per inadempienza degli obblighi contrattuali o	
	eventuale revoca del contratto per ragioni di pubblico interesse.	
	Il rinnovo contrattuale dovrà essere disposto mediante provvedimento	
	deliberativo previa valutazione dell'opportunità ed economicità dello stesso.	
	Alla scadenza contrattuale o dalla notificazione del provvedimento di revoca	
	5	

	la Società restituirà le aree e, salvo accordi diversi, trasferirà al Comune i	
	beni acquisiti o eventualmente realizzati dalla Società stessa in attuazione	
	del contratto di servizio, che potranno essere assegnati ad un nuovo	
	affidatario, per il prosieguo dell'attività, il quale corrisponderà al precedente	
	un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in	
	misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi	
	eventualmente corrisposti; oltre a quanto sopra specificato non è dovuto	
	alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.	
	Art. 8 - Specifiche delle modalità di pagamento della tariffa	
	I parcometri, regolarmente omologati ai sensi del Codice della Strada,	
	dovranno essere installati, in accordo con il Comune, in quantità tale da	
	consentire una agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque	
	eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi; a tal fine	
	gli stessi dovranno essere collocati a non più di 100-150 metri di distanza da	
	ogni singolo posto auto e comunque con un minimo di un parcometro per	
	ogni singolo parcheggio.	
	Essi inoltre dovranno:	
	- funzionare autonomamente senza essere collegati alla linea elettrica;	
	- riportare la tariffa oraria, le indicazioni d'uso, emettere un talloncino, a	
	diversa tariffazione in base alla zona a cui sono asserviti, con stampato	
	almeno la data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione dell'orario di	
	inizio e fine sosta, l'importo corrisposto;	
	- funzionare con moneta metallica con unità di pagamento in Euro almeno	
	nei tagli da 5, 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 Euro;	
	- prevedere una tariffa minima di parcheggio, secondo il sistema tariffario	
	6	

	approvato;	
	- provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli	
	incassi;	
	- consentire il prepagamento sull'orario di inizio sosta nell'arco della giornata	
	in cui la sosta non è soggetta a pagamento;	
	La gestione di eventuali abbonamenti per i residenti, con validità da mensile	
	ad annuale, sarà a carico del Comune, che vi provvederà con propri mezzi e	
	proprie strutture organizzative; gli incassi per la parte riguardante le tariffe	
	saranno comunque a favore della Società e concorreranno alla formazione	
	delle competenze del Comune, di cui all'art. 14 primo comma lettera b); i	
	relativi tagliandi dovranno essere stampati in modo da rendere facilmente	
	riconoscibile per la vigilanza il tagliando medesimo ed il periodo di validità	
	dell'abbonamento; a tal fine la tipologia adottata dovrà inoltre essere	
	preventivamente comunicata alla Società.	
	Art. 9 - Tariffe e orari per la sosta a pagamento su aree comunali	
	Le aree per la sosta a pagamento sono assegnate in concessione alla	
	Società ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive	
	integrazioni e modificazioni.	
	La tariffa oraria, i periodi e gli orari di sosta a pagamento vengono	
	determinati dall'Amministrazione comunale e possono essere variati dalla	
	stessa. Gli eventuali nuovi orari e tariffe concorreranno alla definizione dei	
	rapporti economici tra Comune e Società di cui all'art. 14.	
	Nelle aree è consentito il pagamento della sosta con biglietto emesso da	
	parcometro, o con altri mezzi preventivamente concordati fra le parti.	
	È a carico della Società avere in conto deposito, per ogni modalità di	
	7	

	pagamento, una scorta che garantisca una copertura minima di n. 30 (trenta)	
	giorni.	
	Le modificazioni di orari e tariffe, approvate dai competenti organi	
	dell'Amministrazione, non danno luogo alla modifica del presente contratto di	
	servizio.	
	Dovranno essere assicurate e favorite le forme di pagamento alternative	
	all'uso del denaro contante, mediante tessere prepagate ed anche schede	
	magnetiche o micro-chip prepagate e/o schede elettroniche programmabili o	
	altri sistemi compatibili, fermo restando l'obbligo per la Società di favorire lo	
	sviluppo e l'applicazione di tecnologie inerenti le modalità di pagamento,	
	anche sostitutive e migliorative, il tutto finalizzato all'offerta del migliore	
	servizio all'utenza, provvedendo all'eventuale adeguamento dei mezzi e degli	
	strumenti utilizzati e commercializzati.	
	È facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre tariffe differenziate e	
	preferenziali per residenti o altre particolari categorie di utenti nelle zone a	
	pagamento.	
	È altresì facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire, con le modalità	
	previste dalla normativa vigente, tariffe differenziate per la sosta a	
	pagamento in relazione a particolari e motivate esigenze.	
	La Giunta Comunale determina con propri provvedimenti ulteriori modalità di	
	applicazione di dette tariffe e riduzioni o forme diverse di pagamento, con la	
	possibilità di disciplinare i periodi e gli orari di fruizione del servizio, con la	
	conseguente applicazione delle tariffe, anche differenziandoli per giornate	
	(feriali, prefestive e festive) e per zone.	
	Art. 10 - Vigilanza e controllo	
	8	

	Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del	
	servizio e dell'attività amministrativa della Società, anche ai fini della corretta	
	quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe ed alla	
	verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti in	
	attuazione del presente contratto.	
	La vigilanza ed il controllo competono al Servizio comunale cui è attribuita	
	nella struttura organizzativa la competenza della viabilità, del traffico e dei	
	parcheggi.	
	In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi	
	contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato della Società, il	
	Comune ha la facoltà di ordinare i provvedimenti immediati necessari per il	
	regolare andamento del servizio.	
	Con riferimento alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto, la Società si obbliga in particolare ad informare	
	tempestivamente il Comune, per gli adempimenti o iniziative di sua	
	competenza, di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme	
	che governano la gestione del servizio.	
	Art. 11 - Funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta	
	Con riferimento a tale funzione, spetterà al Corpo di Polizia Municipale delle	
	Giudicarie intervenire con propri uomini e mezzi a svolgere regolare servizio	
	di vigilanza e se del caso, sanzionatoria.	
	Art. 12 - Obbligo della continuità dei servizi	
	L'esecuzione dei servizi non potrà essere interrotta o sospesa, salvo	
	comprovate cause di forza maggiore, quali, ad esempio, eventi naturali	
	eccezionali, scioperi od altre forme di sospensione dal lavoro da parte del	
	9	

		personale dipendente della Società.	
		La Società è tuttavia autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi	
		per necessità di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali,	
		dandone tempestiva comunicazione al Comune, nonché agli utenti mediante	
		idonee forme di informazione e pubblicizzazione.	
		Le parti prendono atto che qualsiasi disservizio non dipendente dalla Società	
		non determinerà alcun addebito o sanzione in capo alla Società stessa.	
		Art. 13 - Utilizzo aree - sospensione temporanea della concessione	
		Le aree di sosta a pagamento assegnate alla Società non possono venire	
		utilizzate dalla Società per scopi diversi dal parcheggio verso il pagamento	
		della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, e sono quindi soggette	
		alla disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m..	
		Le stesse dovranno inoltre essere utilizzate dalla Società in modo da non	
		limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero	
		ai beni ed alle strutture presenti.	
		Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, ed	
		eventualmente con semplice preavviso scritto di giorni tre (anche tramite	
		fax), per motivi di pubblico interesse ovvero per motivi di necessità anche di	
		terzi, la concessione delle aree, in tutto o in parte, allo scopo di poter adibirle	
		ad altri usi (lavori, manifestazioni, ecc.), ciò senza che la Società abbia titolo	
		ad indennizzi o rimborsi di sorta, salvo quanto specificato all'art.14.	
		Art. 14 - Rapporti economici fra le parti per il servizio della sosta	
		I rapporti economici fra le parti per l'esercizio del servizio di gestione e	
		controllo della sosta a pagamento su aree comunali, sono regolati secondo	
		quanto di seguito stabilito.	
		10	

	Gli incassi provenienti dalla gestione della sosta saranno trattenuti da Geas	
	S.p.A..	
	A fine esercizio si quantificherà l'utile di gestione tenendo conto di:	
	a) incassi da parcometri e da altri titoli di parcheggio;	
	c) spese sostenute, puntualmente documentate.	
	L'utile così formato verrà suddiviso in base alle seguenti quote di	
	partecipazione:	
	a) Comune di San Lorenzo Dorsino: 75%;	
	b) Geas S.p.A.: 25%,	
	Qualora l'utile calcolato dovesse risultare negativo, cioè i ricavi non	
	dovessero coprire le spese sostenute, la differenza sarà a carico del	
	Comune di San Lorenzo Dorsino.	
	Le parti prendono atto che tale corrispettivo non costituisce partecipazione	
	della Società all'introito per contravvenzioni del Comune di San Lorenzo	
	Dorsino, che ne rimane unico titolare.	
	Il corrispettivo maturato sarà fatturato a consuntivo in unica soluzione per	
	anno solare; il pagamento avverrà entro n. 30 giorni data protocollo fattura.	
	I corrispettivi della vendita da parte della Società di titoli di parcheggio aventi	
	validità estesa a più territori comunali sono ripartiti tra i diversi Comuni	
	interessati, salvo diverso accordo, in proporzione del rispettivo incasso	
	complessivo effettivo, conteggiato limitatamente agli stalli regolamentati solo	
	con tariffa oraria e non giornaliera.	
	Art. 15 - Pagamenti	
	La quota di utile di competenza del Comune di San Lorenzo Dorsino di cui al	
	precedente art. 14 verrà corrisposta al Comune annualmente, previa	
	11	

	rendicontazione, al fine di consentire i necessari controlli.	
	Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute verrà applicata	
	un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore.	
	La Società è tenuta a mettere a disposizione copia autentica dei registri	
	I.V.A. regolarmente vidimati e contenenti le annotazioni dei corrispettivi	
	riscossi.	
	Art. 16 - Oneri a carico del Comune	
	L'osservanza da parte dei terzi delle norme e dei regolamenti comunali è	
	condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei	
	servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire d'ufficio o su richiesta	
	della Società, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per	
	assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.	
	La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il	
	risarcimento degli eventuali danni.	
	Nell'ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunicherà alla	
	Società i provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della	
	stessa e/o del servizio affidato, onde acquisirne eventuali osservazioni	
	relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e	
	programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.	
	Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle	
	pavimentazioni delle aree adibite a parcheggio, la loro pulizia e lo sgombero	
	della neve dalle stesse, secondo una priorità definita dagli uffici comunali	
	competenti; la Società può comunque provvedere con mezzi propri e a suo	
	carico a dette attività in zone eventualmente non coperte tempestivamente	
	dal Comune, dandone comunicazione al Comune stesso.	
	12	

Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia di Codice della Strada il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi necessari, degli obblighi assunti, prestando, attraverso i propri competenti uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta autorizzazione.

Art. 17 - Responsabilità

La Società solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta all'esercizio dei parcheggi, per i danni che dovessero derivare a persone e cose per ed in causa dell'esercizio stesso, intendendosi con ciò che detta responsabilità spetta in ogni caso alla Società, la quale si munirà pertanto di idonea assicurazione. A cura della Società verranno depositate presso il Comune copie delle polizze relative, che dovranno essere a copertura di tutta la durata del servizio, stipulate con Compagnia di Assicurazione abilitata, a coprire ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.- (Euro unmilione/00) per sinistro, per persona e per animali o cose.

La Società, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

Al riguardo è anche obbligo della Società indicare al Comune il nome di un responsabile che assuma regolarmente i necessari contatti con gli Uffici Comunali competenti.

La Società sarà inoltre l'unica responsabile nei confronti degli utenti per il mancato od erroneo funzionamento delle apparecchiature e delle tessere

prepagate.

È inteso inoltre che il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse instaurare con terzi conformemente al presente contratto.

Art. 18 - Dichiarazione

La Società dichiara di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione della stessa, e di aver giudicato dette condizioni tali da consentire i pagamenti così come determinati nel presente atto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Per gravi inadempienze da parte della Società, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà, previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla risoluzione del contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di cessazione dell'attività, con sola refusione alla Società delle spese documentate; oltre a queste non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Per qualsiasi ragione addebitabile alla Società si venga alla risoluzione del contratto, la stessa Società sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fino all'espletamento di un nuovo affidamento.

	Art. 20 - Decadenza	
	La Società si intende decaduta dal contratto di servizio e dalla concessione	
	in uso in caso di scioglimento o fallimento.	
	Art. 21 - Arbitrato	
	Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere	
	nell'interpretazione ed esecuzione del presente atto che non si sia potuta	
	definire in via amichevole sarà deferita al giudizio di un collegio di arbitri.	
	Il Collegio arbitrale ha sede a San Lorenzo Dorsino ed è composto da un	
	numero dispari di membri, comunque non superiore a cinque.	
	Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti oppure tra gli arbitri già designati	
	dalle parti stesse.	
	Gli altri membri sono nominati per metà dal Comune e per metà dalla	
	controparte.	
	In caso di discordanza sulla nomina del Presidente provvede, su istanza	
	della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Trento.	
	Gli arbitri di nomina comunale sono prescelti tra Funzionari comunali esperti	
	della materia o tra professionisti esterni.	
	Per quanto non disposto si applicano le disposizioni del codice di procedura	
	civile in materia di arbitrato.	
	Art. 22 - Diritto di accesso	
	Ai sensi del Regolamento comunale sull'accesso agli atti del Comune, il	
	diritto di accesso è esercitato anche nei confronti del concessionario per gli	
	atti accessibili inerenti al servizio in convenzione.	
	Art. 23 - Tutela degli utenti	
	La Società assicura idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti nella	
	15	

	gestione del Servizio, rispettando anche, per quanto compatibile, quanto	
	disposto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del	
	27.01.1994, relativa ai “ <i>Principi sull'erogazione dei servizi pubblici</i> ”.	
	Le esigenze dei residenti in materia di disponibilità di aree di sosta sono	
	comunque tutelate dalla ubicazione che hanno i posti a pagamento in	
	relazione ad altri parcheggi diversamente regolati.	
	Art. 24 - Registrazione - spese contrattuali	
	Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore	
	Aggiunto, è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso	
	d'uso, ex art. 5, D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso	
	Decreto si richiede all'atto della eventuale registrazione del presente atto	
	l'applicazione dell'imposta in misura fissa.	
	Sono a completo ed esclusivo carico della Società tutte le spese e le imposte	
	inerenti e conseguenti al contratto di servizio ed alla sua stipulazione.	
	La Società assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse	
	inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa	
	comunque derivantigli nei confronti del Comune.	
	Art. 25 - Accettazione di clausole	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il predetto	
	rappresentante della Società Geas S.p.A., dichiara di accettare ed approvare	
	specificatamente gli articoli 4 (osservanza delle disposizioni di legge e	
	risarcimento dei danni), 7 (durata), 17 (responsabilità), 19 (risoluzione del	
	contratto), 20 (decadenza), 21 (arbitrato).	
	Art. 26 - Informativa Privacy	
	I dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del	

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente

per tale scopo (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196

e ss.mm. ed ii.).

Scritto su 16 (sedici) facciate e fin qui della diciassettesima su carta resa

legale.

Le parti lo sottoscrivono come segue:

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO – IL SINDACO

- Albino Dellaidotti -

GEAS S.P.A. - IL PRESIDENTE

- Valter Paoli -